

Allegato “B” al n. 18183/8669 di repertorio

**STATUTO
della
“FONDAZIONE COMPIGNANO”**

**Articolo 1
Denominazione**

È costituita una Fondazione denominata
“Fondazione Compignano”
(di seguito la **“Fondazione”**)

**Articolo 2
Sede**

2.1. La Fondazione ha sede legale in Marsciano, frazione **Compignano**.
La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 9 del presente statuto. Il trasferimento di indirizzo acquista efficacia verso i terzi dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel Registro delle Persone Giuridiche.

2.2. La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Umbria.

**Articolo 3
Scopo e Attività**

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto ed opera nell'ambito culturale, sociale, storico-artistico e religioso del territorio con particolare attenzione alla frazione di Compignano e alla sua comunità.

In particolare la Fondazione intende:

- sostenere e valorizzare la frazione di Compignano promuovendo la tutela, la valorizzazione e la conservazione del patrimonio artistico e storico del territorio;
- valorizzare la conoscenza del patrimonio storico, culturale, ambientale e artistico di Compignano e del suo territorio e le tradizioni popolari locali, promuovendo e/o realizzando iniziative culturali, eventi, manifestazioni e rievocazioni di carattere storico, musicale e teatrale e di recupero delle antiche tradizioni;
- promuovere la coesione e l'inclusione sociale della popolazione di Compignano, con particolare attenzione alle fasce più deboli, realizzando e promuovendo iniziative volte a favorire l'integrazione e l'aggregazione dei cittadini;
- sostenere anche con attività erogative, le persone in condizioni di svantaggio economico e sociale;
- svolgere ogni altra attività volta a realizzare le finalità della Fondazione.

3.2. La Fondazione può compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti; in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- c) stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- d) stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
- e) svolgere tutte le attività necessarie al fine di raccogliere liberalità in denaro o in natura;
- f) ricevere donazioni di qualsiasi natura, anche immobiliare;
- g) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- h) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini simili ai propri o tali da facilitare il raggiungimento degli stessi;
- i) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- j) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- k) promuovere studi, ricerche e analisi.

Articolo 4

Patrimonio

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di Dotazione vincolato, quale risultante dall'atto costitutivo e successivamente eventualmente incrementato;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Articolo 5

Fondo di Gestione

5.1. La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- c) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse svolte a titolo oneroso;
- d) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi.

Articolo 6

Organi

6.1 Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente, il Vice Presidente;
- c. il Segretario Generale, se nominato;
- d. l'Organo di Revisione, se costituito;
- e. il Comitato di indirizzo, se costituito;

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

7.1 Salvo diversa pattuizione contenuta nell'atto costitutivo, la Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "Consiglio") composto da 4 (quattro) o 5 (cinque) membri, incluso il Presidente, composto da:

- a. i Fondatori Sig. Augusto Coli e sig.ra Maria Versari, quali membri di diritto a vita;
- b. un membro designato dalla Diocesi di Perugia – Città della Pieve;
- c. un membro designato dal comitato zonale dell'Associazione Nazionale San Paolo Italia (A.N.S.P.I.).
- d. un ulteriore Consigliere di cui il Consiglio di Amministrazione potrà eventualmente deliberare l'ingresso. In tal caso il Consigliere sarà indicato dal Comitato di indirizzo, se e quando costituito e nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione previo gradimento dei membri di diritto a vita.

7.2 I membri designati ai sensi dei precedenti punti b) e c) e d) durano in carica per 4 (quattro) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati. In caso di decesso, dimissioni o decadenza prima della naturale scadenza del mandato, il sostituto verrà nominato ai sensi dei precedenti punti b), c) e d) e resterà in carica fino alla originaria scadenza del membro sostituito.

I membri designati ai sensi dei precedenti punti b), c) e d) scadranno dalla carica in modo contestuale.

7.3. I membri di diritto, signori Augusto Coli e Maria Versari, con disposizione fiduciaria, anche testamentaria, designeranno ciascuno la persona che, dopo la cessazione dalla carica per qualunque motivo, assumerà la qualifica di nuovo membro di diritto a vita.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un membro di diritto senza che lo stesso abbia proceduto alla designazione del proprio successore, il nuovo membro a vita verrà nominato per cooptazione dall'altro membro di diritto in carica.

In ulteriore subordine, qualora ciò non fosse possibile, i nuovi membri di diritto a vita verranno nominati per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, preferibilmente all'interno dei discendenti diretti dei Fondatori Sig. Augusto Coli e sig.ra Maria Versari.

7.4 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I membri del Consiglio dovranno essere in possesso di requisiti di onorabilità.

Articolo 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

8.1 Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- b) redige e approva annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- d) decide la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Patrimonio o del Fondo di Dotazione;
- e) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- f) conferisce incarichi professionali;
- g) nomina il Segretario Generale, se ritenuto opportuno;
- h) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- i) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- j) delibera, con il voto favorevole del Presidente, eventuali modifiche allo statuto e operazioni straordinarie e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e ai sensi di legge;
- k) delibera, con il voto favorevole del Presidente, in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- l) approva i regolamenti interni di cui il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno dotarsi;
- m) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici.

8.2. Il Consiglio può delegare alcune funzioni espressamente determinate o a un singolo consigliere delegato o ad un comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri.

Articolo 9

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purchè in Italia.

La convocazione del Consiglio viene effettuata dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto. Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione, contenente data, luogo ed ora della convocazione, oltre all'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, è trasmesso con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, quali ad esempio raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica (e-mail), Posta Elettronica Certificata, telegramma, avviso consegnato manualmente; in tal ultimo caso dovrà essere acquisita e conservata agli atti della Fondazione la ricevuta contenente la firma autografa del Consigliere destinatario. La convocazione deve avvenire almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione e almeno 2 (due) in caso di urgenza, e deve essere recapitata anche all'Organo di revisione se nominato e al

Segretario Generale, se nominato.

Il Consiglio può comunque validamente costituirsi anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, purché sia rappresentato l'intero Consiglio e nessuno dei consiglieri si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti e con il voto favorevole del Presidente laddove previsto nel presente Statuto.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente della riunione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente della riunione e dal Segretario Generale, se nominato, o dal segretario della riunione.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il presidente della riunione lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

9.3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d. che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

Articolo 10

Presidente

10.1. Salvo diversa pattuizione contenuta nell'Atto costitutivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione resterà in carica per quattro esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e può essere rinominato.

La nomina del Presidente per gli esercizi successivi è riservata al Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei propri componenti che dovrà sceglierlo tra i membri a vita di cui all'art. 7 lett. a).

In casi di decesso, decadenza o dimissioni prima della naturale scadenza, il Consiglio procederà alla nomina del Presidente ai sensi del presente comma, il quale resterà in carica fino alla originaria scadenza del Presidente sostituito.

10.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante, anche amministrativa, con espressa facoltà di nominare avvocati, difensori abilitati, procuratori alle liti e consulenti tecnici) per tutti gli atti, affari ed operazioni sia di

ordinaria che di straordinaria amministrazione, nessuno escluso o eccettuato.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che lo stesso gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

10.3 Nel corso della prima riunione il Consiglio nomina tra i propri membri il Vice Presidente a cui si applicano per quanto compatibili le norme di cui al precedente comma 1.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

La firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 11

Segretario Generale

11.1. Il Segretario generale è nominato, se ritenuto opportuno, dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri o anche all'esterno del Consiglio. Il Segretario dura in carica per 4 (quattro) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e, in ogni caso, fino alla naturale scadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione cui al precedente articolo 7, lett. b), c) e d) che lo hanno nominato. Il Segretario può essere rinominato.

11.2. Il Consiglio attribuisce al Segretario Generale i poteri necessari all'espletamento della funzione, stabilendone anche l'eventuale compenso. Il Segretario Generale sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione, cura ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

11.3 Possono inoltre essere delegati al Segretario Generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

Il Segretario Generale, qualora nominato, partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, delle quali redige il verbale delle riunioni; sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

11.4. Provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge.

Articolo 12

Comitato di indirizzo

12.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Comitato di indirizzo composto da persone scelte tra soggetti di alto profilo e competenza nei settori di attività della Fondazione. I membri del Comitato di indirizzo restano in carica per 4 (quattro) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio

successivo alla propria nomina.

I componenti del Comitato sono rieleggibili.

12.2 Il Comitato di indirizzo:

- esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività della Fondazione ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime, se richiesto, pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione;
- nomina, a norma dell'art. 7.1 un Consigliere di amministrazione.

12.3 Alle riunioni del Comitato di indirizzo si applicano le disposizioni dell'art. 9 del presente statuto, in quanto compatibili.

Articolo 13

Organo di Revisione

13.1 L'Organo di Revisione, qualora costituito, può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'Organo di Revisione sono nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili del luogo in cui ha sede legale la Fondazione tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Se in composizione collegiale, l'Organo di Revisione è composto da tre membri effettivi e due supplenti. La carica di Presidente dell'Organo di Revisione spetta al soggetto designato in sede di nomina.

13.2 L'Organo di Revisione è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione ed effettua le verifiche di cassa.

13.3. I membri dell'Organo di Revisione restano in carica per 4 (quattro) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla propria nomina e, in ogni caso fino alla naturale scadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione designati ai sensi del precedente articolo 7, lett. b) ,c) e d) in carica al momento della loro nomina; sono rieleggibili.

I membri dell'Organo di Revisione possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni dell'Organo di Revisione, se collegiale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del presente statuto, in quanto compatibili.

Articolo 14

Assistente Spirituale

14.1 L'Assistente Spirituale è il Parroco *pro tempore* della Parrocchia di Santa Maria in Cerqueto che potrà formulare al Consiglio di Amministrazione proposte sulla programmazione delle attività della Fondazione per promuovere e valorizzare le iniziative della comunità cristiana del territorio, nel rispetto delle finalità istituzionali di cui all'art. 3.

Articolo 15

Albo dei Sostenitori della Fondazione

15.1 Presso la Fondazione potrà essere istituito un Albo dei Sostenitori della Fondazione, nel quale verranno iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli enti pubblici e privati, le persone fisiche, le società e/o gli altri enti – in ogni caso diversi dai Fondatori – che abbiano contribuito in maniera

significativa al Patrimonio e/o al Fondo di Gestione della Fondazione, oppure con la propria opera e dedizione al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione stessa.

Articolo 16

Gratuità delle Cariche

16.1 Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, fatta eccezione per il Segretario Generale, se nominato, e per l'Organo di Revisione, se costituito, e per gli eventuali consiglieri delegati, ai quali può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

Articolo 17

Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione

17.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

17.2. Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, che sarà lo strumento di programmazione economica della Fondazione.

17.3. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità di un maggior termine, e comunque non oltre centottanta giorni, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario conclusosi il 31 dicembre precedente.

Il bilancio consuntivo potrà essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività, della gestione e degli investimenti. Al bilancio consuntivo deve inoltre essere allegata una relazione dell'Organo di Revisione.

17.4. E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 18

Scioglimento

18.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 c.c.. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina, determinandone i poteri, uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i propri membri.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residueranno una volta eseguita la liquidazione, dovranno essere devoluti, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, ad altro ente senza scopo di lucro aventi analoghe finalità.

Articolo 19

Norme applicabili

19.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, e le altre norme di legge in materia.

F.to Coli Augusto

Versari Maria

Riccardo Pascolini

Solani Pietro

Francesca Carolina Teresa Pasi

Monica De Paoli